



COMUNE DI MONTERENZIO

Città metropolitana di Bologna

P.zza G. De Giovanni n°1 – 40050 Monterenzio

Telefono 051 / 92.90.02 – Fax 051 / 6548992

E-mail: segreteria@comune.monterenzio.bologna.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 04.09.2014

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20.07.2015

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2017

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 26.03.2018

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Funzionario responsabile del tributo
- Art. 3 - Riscossione
- Art. 4 - Dichiarazione
- Art. 5 - Versamenti
- Art. 6 - Attività di verifica
- Art. 7 - Accertamento
- Art. 8 - Rimborsi
- Art. 9 - Calcolo degli interessi
- Art. 10 - Abrogazioni e norme di rinvio

TITOLO II - TARI

- Art. 11 - Oggetto del regolamento
- Art. 12 - Presupposto
- Art. 13 - Soggetti passivi
- Art. 14 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
- Art. 15 - Produzione di rifiuti speciali e non assimilati agli urbani
- Art. 16 - Rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo
- Art. 17 - Determinazione della base imponibile
- Art. 18 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 19 - Istituzioni scolastiche statali
- Art. 20 - Piano finanziario
- Art. 21 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 22 - Utenze domestiche
- Art. 23 - Obbligazione tributaria
- Art. 24 - Mancato svolgimento del servizio
- Art. 25 - Riduzioni ed esenzioni del tributo
- Art. 26 - Agevolazioni per particolari categorie di soggetti
- Art. 27 - Tributo giornaliero
- Art. 28 - Tributo provinciale
- Art. 29 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
- Art. 30 - Riscossione
- Art. 31 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 32 - Limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi
- Art. 33 - Verifiche e accertamenti

TITOLO III - IMU

- Art. 34 - Oggetto
- Art. 35 - Presupposto di imposta
- Art. 36 - Soggetti passivi
- Art. 37 - Aliquote e detrazioni d'imposta
- Art. 38 - Aree fabbricabili
- Art. 39 - Area di pertinenza del fabbricato
- Art. 40 - Esenzioni
- Art. 41 - Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali
- Art. 42 - Agevolazioni
- Art. 43 - Agevolazioni per particolari categorie di immobili
- Art. 44 - Riduzioni
- Art. 45 - Modalità di versamento
- Art. 46 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

TITOLO IV - TASI

- Art. 47 - Oggetto
- Art. 48 - Soggetto attivo
- Art. 49 - Presupposto impositivo
- Art. 50 - Soggetti passivi
- Art. 51 - Base imponibile
- Art. 52 - Aliquote e detrazioni
- Art. 53 - Servizi indivisibili
- Art. 54 - Esenzioni
- Art. 55 - Riduzioni
- Art. 56 - Dichiarazione
- Art. 57 - Versamenti
- Art. 58 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
- Art. 59 - Accertamento

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 60 - Clausola di adeguamento
- Art. 61 - Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2

Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 3

Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

Art. 4

Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo rispetto alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro i termini sopra indicati. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU e alla TASI.

Art. 5

Versamenti

1. Nel caso l'importo da versare quale acconto, nel caso in cui lo stesso risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente per i vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.

Art. 6

Attività di verifica

1. Il comune, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari in materia di IUC può inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato con preavviso di almeno 7 giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione il comune nelle attività di accertamento può ricorrere a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Nel caso in cui l'accertamento interessi fabbricati privi di rendita catastale o fabbricati non correttamente rappresentati in catasto a seguito di interventi edilizi che ne abbiano modificato le caratteristiche strutturali il comune, nelle more dell'attribuzione di ufficio della rendita catastale da parte dell'Agenzia delle Entrate, può procedere, ai sensi del comma precedente, alla determinazione dell'imposta dovuta con riferimento a rendite di fabbricati similari già iscritti in catasto. In tal caso saranno effettuati gli opportuni conguagli a seguito dell'attribuzione della rendita catastale da parte del competente ufficio del territorio dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 7

Accertamento

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 6 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno

successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

7. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale o, ove non specificamente disciplinato dal comune in base ai criteri fissati in via generale dalla legge.
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 8 **Rimborsi**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

Art. 9 **Calcolo degli interessi**

1. Gli interessi a debito e a credito sono computati nella misura del tasso legale.

Art. 10
Abrogazioni e norme di rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IUC modificato con deliberazione consiliare n. 45 del 20 luglio 2015 e n. 9 del 29 marzo 2017.
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

TITOLO II – TARI

Art. 11

Oggetto del regolamento

1. Il presente titolo disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i..

Art. 12

Presupposto

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Per gli immobili destinati ad abitazione la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per gli immobili destinati a garage, cantine, magazzini e pertinenze in genere, l'esenzione per mancato utilizzo viene concessa unicamente per i fabbricati pertinenziali ad abitazioni esenti ai sensi del periodo precedente. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
5. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
 - in misura pari al 30% della tariffa variabile e della tariffa fissa per distanze superiori a 500 metri.
6. Per la finalità di cui al precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

Art. 13

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente art. 12, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare (quindi quando l'intervallo fra data di decorrenza dell'attivazione e data di decorrenza della cessazione è inferiore a 180 giorni), il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art. 14

Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali abitativi privi di qualsiasi utenza attiva di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e completamente vuoti da ogni mobilio, accessorio, suppellettile o oggetto di qualsiasi natura;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
- soffitte, rispostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore od uguale a 150 centimetri, in cui non sia possibile la permanenza.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 15 comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, gradinate e simili;
 - gli edifici limitatamente alla parte adibita al culto ed i locali annessi destinati ad attività di catechesi, di qualsiasi professione religiosa, esclusi in ogni caso i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti e degli autolavaggi;
- b) aree scoperte diverse da quelle destinate a campeggi o simili, quali, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree operative scoperte, e aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 15

Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora vi sia una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta (incluso anche le superfici dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività) le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

LAVANDERIE A SECCO, TINTORIE NON INDUSTRIALI	20%
LABORATORI FOTOGRAFICI, ELIOGRAFIE	15%
AUTORIPARATORI, ELETTRAUTO, GOMMISTI, CARROZZERIE	20%
LABORATORI DENTISTICI, RADIOLOGICI, LABORATORI ODONTOTECNICI	10%
TIPOGRAFIE, STAMPERIE, SERIGRAFIE, INCISIONI, VETRENERIE	10%
TORNITORI, OFFICINE MECCANICHE	20%
AUTOLAVAGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	10%

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti;
 - comunicare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Per il primo anno di applicazione del tributo, la presentazione della documentazione potrà essere effettuata entro il 31/10/2014.

4. L'esenzione di cui al comma 1 e le agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo sono riconosciute solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 29 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (ad esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

Art. 16

Rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo

- Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani per i quali sia dimostrato l'avvio al riciclo (direttamente o tramite soggetti autorizzati), è stabilita, in proporzione, una riduzione della quota variabile del tributo.
- La riduzione di cui al precedente comma è determinata con riferimento al coefficiente Kd stabilito dal comune per ciascuna categoria, individuando il rapporto tra rifiuto potenziale ottenuto moltiplicando il Kd per la superficie tassabile ed il rifiuto avviato al riciclo determinato in relazione alla documentazione fornita dal produttore.
- La riduzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è applicata con riferimento ai dati di avvio al riciclo dei rifiuti relativi all'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi con riferimento allo stesso anno in caso di cessazione dell'attività o di cessazione dell'avvio al riciclo dei rifiuti da parte dell'azienda.
- Il presente articolo non si applica ai rifiuti non assimilabili per quantità e/o per qualità, per i quali si rinvia a quanto disposto dal precedente articolo 15.

Art. 17

Determinazione della base imponibile

- Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure di allineamento di cui al precedente comma, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Art. 18

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
2. In particolare le tariffe del tributo devono garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario.

Art. 19

Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di legge in materia a norma dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 20

Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dai settori comunali coinvolti nella gestione ed in collaborazione con il soggetto gestore del servizio. Le determinazioni di cui sopra sono effettuate su iniziativa del responsabile del servizio;
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 21

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 della delibera di approvazione delle tariffe TARI.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione e l'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, quanto risultante dall'iscrizione alla CC.IAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 22

Utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999 n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche e le relative pertinenze occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini e all'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 90 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 29, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa che sarà aggiornata di ufficio a decorrere dalla data di variazione anagrafica con conseguente ricalcolo degli importi dovuti.
3. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le utenze domestiche occupate da soggetti che non vi abbiano stabilito la residenza anagrafica, il numero dei componenti dell'abitazione viene stabilito in un numero corrispondente a **2 (due)** per ciascuna unità immobiliare di tipo domestico.
5. Qualora in una unica unità immobiliare risiedano più nuclei familiari il numero di occupanti è dato dalla somma dei componenti dei singoli nuclei residenti.
6. I locali pertinenziali seguono il trattamento di quelli principali e non vengono considerati quali locali autonomi, pertanto agli stessi si applica unicamente la tariffa fissa corrispondente a quella applicata ai locali dell'unità immobiliare principale.

Art. 23

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di occupazione/detenzione o possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno di cessazione dell'occupazione/detenzione o possesso dei locali.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. In tal caso tale data sarà presa come riferimento per definire la decorrenza ordinaria in base alla disciplina del presente regolamento.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui sopra, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 24

Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Art. 25

Riduzioni ed esenzioni del tributo

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) locali e le aree scoperte adibite ad **uso stagionale** o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi (SUAP) per l'esercizio dell'attività: riduzione tariffaria del 30%.
2. E' prevista una riduzione alle utenze domestiche della tariffa connessa con i conferimenti nella **Stazione Ecologica**, come da allegato 3.
3. Dall'anno 2015, tali riduzioni verranno conteggiate a conguaglio nella prima rata utile.
4. Per le attività di **agriturismo e turismo rurale** che hanno attivato l'avvio al recupero a proprie spese e nel rispetto delle norme vigenti, si applicano le seguenti riduzioni della tariffa di riferimento:
 - a. agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 10% - categoria "Alberghi con ristorante";
 - b. agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 10% - categoria "Alberghi senza ristorante";
 - c. agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 10% - categoria "Ristoranti".
5. Alle utenze domestiche di cittadini residenti che abbiano avviato il **compostaggio** dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione di €. 15,00/persona per ciascun componente del nucleo familiare. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, come disciplinato da apposito regolamento. La richiesta va presentata entro il 31 dicembre per aver diritto all'incentivo nell'anno successivo.
6. Alle utenze domestiche, abitazioni utilizzate da cittadini residenti che abbiano **adottato un cane** dal canile intercomunale, è riconosciuta un'agevolazione annuale fino ad €. 500,00 (e comunque non in misura superiore all'importo dovuto a titolo di TARI per l'anno oggetto di imposizione) per un massimo di 3 annualità d'imposta consecutive (se rimangono invariate le condizioni per il riconoscimento di tale beneficio). La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante l'aver adottato un cane ritrovato sul territorio di Monterenzio. La richiesta va presentata entro il 31 dicembre per aver diritto all'incentivo nell'anno successivo.
7. Con riferimento all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (**AIRE**), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, la tariffa è ridotta ad 1/3, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare e non verranno applicate dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
9. Le riduzioni di cui sopra sono cumulabili e applicabili, nella misura massima del 70% del tributo dovuto; fatta eccezione per l'applicazione del comma 5 del presente articolo in base al quale è consentito arrivare all'azzeramento del tributo.
10. Per le ONLUS operanti nel territorio comunale è prevista l'esenzione dalla TARI e dagli obblighi ad essa connessi con riferimento ai locali direttamente ed effettivamente utilizzati per il perseguimento degli scopi dell'organizzazione.

Art. 26

Agevolazioni per particolari categorie di soggetti

1. La Giunta Comunale può prevedere delle agevolazioni ai soggetti passivi delle utenze domestiche e non che si trovano in particolari condizioni.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano secondo i criteri di cui al precedente articolo 25.

Art. 27

Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per l'applicazione del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, eventualmente comprensivo di interessi e sanzioni è inferiore o uguale a €. 3,00

Art. 28

Tributo Provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 29

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione IUC di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione IUC può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione IUC di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.
4. Oltre a quanto previsto dalle norme generali inerenti la dichiarazione IUC di cui al Titolo I, la stessa deve contenere anche i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare;
- e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT dell'attività prevalente;
 - b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
 - c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
 - e) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati.
 - f) Sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.
5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione IUC entro i termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione IUC di cessazione entro il termine previsto.

Art. 30

Riscossione

1. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti e per il tributo provinciale, indicando l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Il versamento del tributo per l'anno di riferimento è effettuato dal numero delle rate stabilito annualmente con apposita deliberazione dell'ente. In caso di mancata deliberazione verrà prorogata la delibera dell'anno precedente.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. A richiesta dell'interessato, possono essere concesse dilazioni di pagamento e rateizzazione fino ad un massimo di 12 rate mensili, per gli importi superiori ad €. 300,00, senza applicazione di interessi, per motivate ragioni di disagio economico.

Art. 31

Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. L'ammontare delle riduzioni previste dal presente regolamento non deve superare il 70% del tributo.

Art. 32

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. Non si fa luogo al versamento se la TARI dovuta per ciascun anno di imposizione è inferiore o pari a €. 12,00; se l'importo è superiore a €. 12,0 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'importo dovuto.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi €. 12,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97.
3. Il limite di esenzione di cui al comma 2 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

4. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare qualora il credito vantato dal Comune non superi € 500,00.
5. Non si procede al rimborso di somme che, annualmente, siano di importo inferiore a €. 12,00 (compresi interessi).
6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento, alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 33

Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui all'art. 4 del Titolo I, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.
3. Per le finalità del presente articolo, oltre a quanto previsto in generale per le verifiche e gli accertamenti IUC di cui all'art. 6 del Titolo I del presente regolamento, tutti gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - c. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

TITOLO III – IMU

Art. 34 Oggetto

1. Il presente titolo, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

Art. 35 Presupposto di imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni, così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 504 del 1992, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 36 Soggetti passivi

1. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili di cui all'articolo 35.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 37 Aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 38 Aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari

per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
3. Ai fini della presente imposta, l'area fabbricabile è individuata in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti, a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
4. Per il calcolo delle aree fabbricabili, si rimanda al "Metodo di calcolo del valore delle aree edificabili ai fini dell'Imposta Municipale Unica", come riportato nell'allegato 2 del presente regolamento.

Art. 39

Area di pertinenza del fabbricato

1. Per area costituente pertinenza del fabbricato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 504/1992, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.
2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria, in tal caso l'imposizione parte dal giorno del rilascio della concessione edilizia o dalla data di utilizzazione ai fini edificatori, se antecedente.

Art. 40

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ossia un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 dello stesso articolo 13 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. L'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201.

3. Sono, altresì, esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
4. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992.
5. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 41

Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Art. 42

Agevolazioni

1. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza dall'abitazione per la quale beneficiavano delle agevolazioni di cui al comma 1 del precedente articolo 40, in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
2. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato.

Art. 43
Agevolazioni per particolari categorie di immobili

1. Il Comune potrà richiedere la certificazione del possesso dei requisiti previsti per ottenere le eventuali agevolazioni deliberate, stabilendo le modalità con le apposite deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni.

Art. 44
Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
 - b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - c) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera c) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia.

3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
4. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. c) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC.
5. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dell'art 13, comma 6 del DL 201/2011, è ridotta al 75 per cento.

Art. 45

Modalità di versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
4. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
5. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
6. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti a Ente non competente, purché effettuati nei termini di legge.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 46

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. Non si fa luogo al versamento se l'IMU dovuta per ciascun anno di imposizione è inferiore o pari a €. 2,00; se l'importo è superiore a €. 2,00 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'importo dovuto.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi €. 5,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97.
3. Il limite di esenzione di cui al comma 2 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

4. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare qualora il credito vantato dal Comune non superi €. 300,00.
5. Non si procede al rimborso di somme che, annualmente, siano di importo inferiore a €. 20,00 (compresi interessi).
6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento, alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

TITOLO IV - TASI

Art. 47

Oggetto

1. Il presente titolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 48

Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 49

Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 50

Soggetti passivi

1. La TASI è posta a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore degli immobili di cui al precedente articolo. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, al pagamento è tenuto unicamente il possessore il quale versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune al successivo comma 3.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria solidale. Diversamente i titolari del diritto reale saranno assoggettati ad un'unica obbligazione tributaria solidale.
3. L'occupante, nei casi diversi da quello di cui al comma 1 del presente articolo, versa la TASI nella misura del **30%**, del tributo complessivamente dovuto. La restante parte del **70%** dovuta dai titolari del diritto reale in rapporto alle quote di possesso detenute da ciascuno.
4. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nel presente articolo ai commi 1 e 2 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile; a tal fine

il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta interamente dal titolare del diritto reale dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie in proporzione alla propria quota di possesso.
6. Si considera correttamente eseguito il pagamento effettuato anche solamente da parte di uno degli obbligati in solido o da uno solo tra gli obbligati in solido ed i coobbligati (nello specifico in caso di presenza di detentori o occupanti diversi dal titolare del diritto reale), a condizione che l'imposta sia stata versata per l'intero suo ammontare dovuto con riferimento alle diverse fattispecie ricadenti sui diversi soggetti obbligati e a condizione che, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo rispetto a quello in cui il versamento è dovuto, il soggetto che ha eseguito il versamento ne dia comunicazione al competente ufficio tributi indicando i soggetti e le quote per cui è stato effettuato un unico pagamento.

Art. 51

Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si fa riferimento a quanto stabilito dal Comune in materia di IMU.

Art. 52

Aliquote e detrazioni

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale, che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto per l'abitazione principale e pertinenze della stessa, dove per abitazione si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. La detrazione di cui al comma precedente si applica in proporzione alla quota di possesso del soggetto passivo.

Art. 53

Servizi indivisibili

1. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi è riportata nell'allegato A del presente regolamento.
2. Con delibera del Consiglio Comunale, annualmente, saranno indicati i costi dei servizi di cui al comma precedente alla cui copertura la TASI è destinata a contribuire.

Art. 54

Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 55

Riduzioni

1. Il Comune può inserire le riduzioni ed esenzioni previste dall'art. 1, commi 679 e 682 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014 e smi).
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
 - b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - c) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
3. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera c) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato,

pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

- c) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - d) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia.
4. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
 5. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. c) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC.
 6. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dell'art 13, comma 6 del DL 201/2011, è ridotta al 75 per cento.
 7. Con riferimento all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, l'aliquota della TASI è ridotta ad 1/3, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.

Art. 56 **Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'articolo 50 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione IUC, in base a quanto previsto al Titolo I del presente regolamento.
2. Per l'anno 2014, nel caso in cui l'oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, i soggetti obbligati sono tenuti, entro il 30 giugno 2015, a presentare apposita dichiarazione IUC.
3. Nei casi diversi rispetto a quelli di cui al precedente comma 2, le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
4. Ai fini della dichiarazione IUC relativa alla componente TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 57 **Versamenti**

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con apposito decreto ministeriale.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini stabiliti al comma successivo.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 ottobre, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 ottobre.
4. Il Consiglio Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 58

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. Non si fa luogo al versamento se la TASI dovuta per ciascun anno di imposizione è inferiore o pari a €. 2,00; se l'importo è superiore a €. 2,00 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'importo dovuto.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi €. 12,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97.
3. Il limite di esenzione di cui al comma 2 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
4. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare qualora il credito vantato dal Comune non superi €. 500,00.
5. Non si procede al rimborso di somme che, annualmente, siano di importo inferiore a €. 12,00 (compresi interessi).
6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento, alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 59

Accertamento

1. Fermo restando quanto disposto in generale all'articolo 7, Titolo I, del presente regolamento, l'accertamento della TASI segue i principi dell'obbligazione solidale tra i soggetti passivi.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 61

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

METODO DI CALCOLO DEL VALORE
DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI
NORME

Allegato "A" del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. Il presente allegato determina le modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili alle aree edificabili previste nello Strumento Urbanistico vigente. Determina i criteri di stima, la notifica e l'accertamento del valore delle aree.
2. Il metodo integra la specifica disciplina legislativa in materia di applicazione dell'imposta alle aree edificabili - decreto legislativo 30.12.92 n. 504 ed art. 59 del D. Lgs. 15.12.97 n. 446 - .

ARTICOLO 2
(Definizioni)

1. Le aree edificabili sono specificatamente individuate nelle tavole dello Strumento Urbanistico vigente con le lettere:
 - B) residenziali di completamento;
 - C) residenziali di espansione;
 - D) produttive;

Le aree edificabili si dividono in due tipi: le aree inedificate e le aree parzialmente edificate.
2. Le aree di pubblico interesse sono quelle indicate con le lettere:
 - F) attrezzature pubbliche di interesse generale;
 - G) attrezzature pubbliche di frazione e di insediamento.
3. Per area fabbricabile, nel senso definito dall'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 504/92, s'intende l'area destinata all'edificazione dallo Strumento Urbanistico vigente.
4. Non possono essere considerate fabbricabili quelle aree che risultano essere assoggettate dallo Strumento Urbanistico vigente a vincolo di inedificabilità.
5. Durante il periodo dell'effettiva utilizzazione edificatoria (per costruzione; demolizione e ricostruzione; esecuzione di lavori di recupero edilizio), il suolo interessato deve, comunque, essere considerato area fabbricabile, indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base agli strumenti urbanistici.

6. Nel caso di effettuazione dei lavori di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 su area classificata come zona agricola nello Strumento Urbanistico vigente, l'area è assoggettata ad imposta per il suo valore solo in assenza dei requisiti di ruralità di cui all'art. 9 della Legge n. 133/94 e successive modificazioni.
7. Qualora un'area fabbricabile sia in parte in fase di edificazione e in parte ancora da edificare, la base imponibile è determinata:
 - a) con riferimento al valore venale dell'area residua in proporzione alla parte ancora da edificare;
 - b) per la parte ultimata, con riferimento alla rendita catastale presunta o definitiva se già assegnata.

<p><u>ARTICOLO 3</u> (Parametri di valutazione dell'area)</p>
--

1. In base a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 5 D.Lgs. 504/92 il valore delle aree fabbricabili è pari a quello venale in comune commercio alla data del 1° Gennaio dell'anno di imposizione. Il valore medio dell'area sarà determinato sulla base dei seguenti parametri:

S = Superficie del lotto edificabile risultante dalla zonizzazione dello Strumento Urbanistico vigente, espressa in mq./mq.

UF = Utilizzazione fondiaria, risultante dalle norme tecniche di attuazione dello Strumento Urbanistico vigente, espressa in mq./mq.

UT = Utilizzazione territoriale, risultante dalle norme tecniche di attuazione dello Strumento Urbanistico vigente, espressa in mq./mq.

M = Superficie Commerciale complessiva dell'immobile ottenibile dalla ristrutturazione del fabbricato o dalla quota di fabbricato ampliato per recupero edilizio.

V = Valore di un fabbricato in comune commercio, espresso in €/mq fissato nei seguenti valori:

VALORE "V" a mq.	ABITAZIONI	PRODUTTIVI	COMMERCIALI
TERRITORIO COMUNALE LUNGO IL FONDOVALLE IDICE DA PIZZANO A BORGO BISANO	€ 1.800,00	€ 700,00	€ 1.775,00
SAN BENEDETTO DEL QUERCETO	€ 1.400,00	€ 545,00	€ 1.385,00
ZONA COLLINARE	€ 1.300,00	€ 510,00	€ 1.285,00

- I = Incidenza dell'area sul valore del fabbricato al netto degli oneri derivanti dalla necessità di urbanizzazione e alla completa disponibilità ai fini edificabili, si assumono i seguenti valori:
- Zona omogenea A= 0,07 (Solo per ristrutturazioni)
 - Zona omogenea B= 0,10
 - Zona omogenea C= 0,10 (fino alla data di approvazione della convenzione di piano particolareggiato)
 - Zona omogenea C= 0,12 (dopo alla data di approvazione della convenzione di piano particolareggiato)
 - Zona omogenea D= 0,10
 - Zona omogenea E= 0,07 (Solo per ristrutturazioni e ampliamenti)

Per la localizzazione degli immobili si fa riferimento alle tavole dello Strumento Urbanistico vigente in scala 1:2000.

ARTICOLO 4

(Formula per il calcolo del valore delle aree fabbricabili non edificate o in corso di edificazione)

1. Per il calcolo del valore delle aree edificabili come definito al punto 1) dell'art. 2, si applica la seguente formula:

$$\underline{S \times UF (o UT) \times V \times I}$$

2. Il calcolo del valore delle aree edificabili così come definito al punto 1) del precedente art. 2 è da applicarsi anche alle potenzialità residue dei lotti parzialmente edificati nel caso in cui sia possibile ottenere edifici autonomamente funzionali.

ARTICOLO 5

(Formula per il calcolo del valore delle aree fabbricabili per i casi di ristrutturazione e/o ampliamento)

1. Il calcolo del valore dell'area si ottiene applicando la seguente formula:

$$\underline{M \times V \times I}$$

ARTICOLO 6

VALORE DELLE AREE DI PUBBLICO INTERESSE

1. Le aree individuate nello Strumento Urbanistico vigente come aree di destinazione pubblica, zone F e G, sono considerate come aree inedificabili (Corte Cassazione Sezione I n. 4.921 del 16.5.1998). Per quanto riguarda l'indennità espropriativa, il valore di tali aree è commisurato al valore agricolo delle stesse (Corte di Cassazione Sezione Prima n. 2513/98) indicato in €. 20.658,28/ha (quarantamiloni/ettaro) indipendentemente dalla destinazione catastale.

VE = Valore Espropriativo

ARTICOLO 7 **(Valore di stima)**

1. La stima del valore di mercato sarà applicata con le seguenti modalità:
 - a) Il valore di stima calcolato sulla base del metodo di cui ai precedenti articoli 3 e 4, rappresenta un valore medio da confrontare col valore dichiarato.
 - b) Nel caso in cui la differenza fra il valore di stima ed il valore dichiarato non sia superiore al 10% in meno, la denuncia del proprietario sarà accettata come veritiera. Le denunce superiori al valore di cui al precedente punto a) non danno diritto a rimborsi.
 - c) Quando il valore dichiarato è più basso di quello risultante dalle presenti norme in misura superiore al 10%, l'Ufficio Tributi procederà all'attivazione del relativo procedimento di accertamento nelle formule previste dalla Legge. Nel corso del procedimento l'Ufficio Tributi può comunicare al contribuente il valore dell'area risultante dall'applicazione del regolamento. Nel caso in cui il contribuente sollevi fondate obiezioni, l'Ufficio può ricorrere ad una stima analitica che tenga conto di tutti i fattori incrementativi e decrementativi del valore del terreno fabbricabile;

ARTICOLO 8

(Competenze)

1. L'Ufficio Tributi e l'Ufficio Tecnico IV Settore, collaborano per la determinazione del valore delle aree edificabili.
2. In particolare spetta all'Ufficio Tributi la notifica del valore di stima, la raccolta delle controdeduzioni, l'accertamento dell'imposta, e più in generale, la responsabilità del buon andamento del servizio e dei rapporti col pubblico.

3. Spettano invece all'Ufficio Tecnico: l'inventario delle aree edificabili, il calcolo del valore di stima, l'esame delle contoduzioni e l'aggiornamento del valore "V" di cui all'art. 3 e "VE" di cui all'art. 6.

ARTICOLO 9

(Presupposto dell'imposta)

1. Per le aree inedificate di cui all'art. 2 già edificabili all'anno 1993, l'imposta si applica dal momento di entrata in vigore del D.Lgs 504/92.
2. Per le aree che saranno destinate come edificabili da eventuali varianti allo Strumento Urbanistico vigente, l'imposta si applica dal momento dell'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come aree fabbricabili da eventuali modifiche allo Strumento Urbanistico vigente, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore dei nuovi strumenti urbanistici.
4. In caso di aree parzialmente edificate già considerate di pertinenza di edifici esistenti, per le quali sia stato rilasciato un permesso di costruire per la realizzazione di un ampliamento, l'imposta si applica dalla data di rilascio del permesso di costruire che ha accertato la fattibilità della potenzialità edificatoria residua, e fino al momento del deposito in comune della comunicazione di fine lavori. La superficie di area, ai fini impositivi, è calcolata in base al rapporto esistente tra la volumetria del fabbricato esistente e la nuova volumetria risultante dal progetto approvato.
5. L'area parzialmente edificata cessa di essere edificabile al momento del deposito in Comune della comunicazione di ultimazione dei lavori.
6. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data della divenuta utilizzabilità e comunque dal momento in cui viene presentata o certificata la dichiarazione di fine lavori ovvero dal momento della domanda di accatastamento o da quando il contribuente vi ha preso la residenza. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
7. In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione di fine lavori, il Comune applica la sanzione ai sensi dell'articolo 106 del R.D. n° 383/1934 e successive integrazioni con le modalità previste dall'art. 16 dalla Legge 689 del 24 novembre 1981 art. 16 (Modifiche al sistema Penale) in base al quale è ammesso il pagamento di una somma ridotta pari ad un terzo del massimo della sanzione o, se più favorevole al doppio del minimo della sanzione edittale. Il pagamento delle suddette somme, dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di

notificazione. Entro 30 giorni è altresì ammesso ricorso con le modalità di cui all'art. 18 della Legge stessa.

8. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di fine lavori, la sanzione applicata non sospende l'obbligo del contribuente di dover ugualmente dichiarare, su appositi moduli predisposti dal Comune, l'effettiva data di ultimazione.

<u>ARTICOLO 10</u> (Responsabile del procedimento)

1. Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Responsabile designato dalla Giunta Comunale a cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il Funzionario Responsabile svolge l'attività di controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti d'ufficio tramite le visure di atti conservati nell'archivio comunale o nei pubblici registri, con le modalità previste dall'art. 11 del D. Lgs. 504/92, applicando nei casi previsti, le sanzioni stabilite dall'art. 14 comma 3 D.Lgs. stesso.

ARTICOLO 11

(Accertamento)

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D. lgs. n. 504/92, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti.

<u>ARTICOLO 12</u> (Contenzioso)

1. Il contenzioso, disciplinato dal D.Lgs. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni, viene instaurato tramite proposizione di apposito ricorso, alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente.

<u>ARTICOLO 13</u> (Aggiornamento)

1. Il valore "V" di cui al precedente articolo 3, sarà variato con modifica regolamentare facendo riferimento ai valori assunti con D.P.R.138/98 (Microzonizzazione catastale).
2. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Giunta Comunale, previa relazione tecnica redatta dall'Ufficio Tecnico, o da altro tecnico all'uopo incaricato, anche esterno, può rideterminare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili previste come tali dallo strumento urbanistico generale vigente.